



N. 5.

**Legge che apporta modifiche al Codice Penale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:*

**Art. 1.**

Le pene pecuniarie comminate dal Codice Penale nonchè dalle leggi speciali di indole penale emanate a tutto il 1918 sono triplicate sia nel minimo sia nel massimo.

Le pene pecuniarie stabilite dalle leggi speciali emanate dal 1918 a tutto il 1938 sono raddoppiate.

**Art. 2.**

Nei casi in cui la pena è graduata secondo l'ammontare del danno pecuniario, tale ammontare deve intendersi duplicato.

**Art. 3.**

In relazione all'art. 156 del Codice Penale viene stabilito che ogni giorno di prigionia corrisponde a quindici lire di pena pecuniaria.

**Art. 4.**

Gli art. 1, 2 e 3 della Legge 15 Aprile 1926 sono abrogati.

**Art. 5.**

L'art. 1 sarà applicato solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge: gli art. 2 e 3 anche a tutti i procedimenti in corso.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Febbraio 1942 (1641 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Giuliano Gozi - Giovanni Lonfernini

p. IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

IL CANCELLIERE

Federico Gozi